MISURE URGENTI PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALLE POPOLAZIONI SERVITE DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Art. 3

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 1 per l'affidamento delle opere e per la stipulazione di tutti i contratti necessari all'espletamento dell'incarico, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno agisce in deroga alle norme previste dalle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, 8 agosto 1977, n. 584, 30 marzo 1981, n. 113 e 10 dicembre 1981, n. 741.

Versione in vigore dal 29 aprile 1982, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese
Estremi	Decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-garantire-l-approvvigionamento-idrico-alle/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it